



ALLEGATO B

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA
PROVINCIA DI LATINA**

Via Curtatone n. 2 - 04100 Latina (LT)

Codice Fiscale: 00081960593

Partita IVA: 00081960593

**AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA
POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI EDIFICI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELL'ATER DI LATINA.**

CIG: 71958478CA

POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI

CAPITOLATO DI APPALTO

POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI

Polizza n°.

AGENZIA	RAMO	N. REPERTORIO

Tra

la **Compagnia**-----**Assicurazioni S.p.A.** con sede in _____ ,
Via _____ n. _____ - P. I.V.A. _____
e

l' **Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica** della Provincia di Latina, con sede in Latina, Via Curtatone n. 2, P. I.V.A. 00081960593, quale Contraente/Assicurato,

si conviene quanto appresso:

La Compagnia assicura il patrimonio edilizio del Contraente, di proprietà ovvero in gestione, come da elenco allegato al presente contratto, ubicato nel territorio della Provincia di Latina, destinato ad uso abitativo, comprese le pertinenze ed i locali adibiti ad uso diverso da abitazione, dove esistenti, anche se non specificatamente indicati.

Si specifica che per patrimonio edilizio in gestione del Contraente devono intendersi tutti gli edifici, anche di proprietà altrui (ricompresi nell'elenco allegato alla presente) ed al medesimo affidati ovvero quel patrimonio edilizio ove, seppure già intervenuta la parziale cessione, il Contraente risulta Ente gestore.

Al riguardo tale patrimonio viene valutato per complessivi €. 400.000.000,00 (euro quattrocentomilioni/00), considerato congruo poiché l'assicurazione copre l'intero valore delle cose assicurate al momento del sinistro.

Pertanto, in deroga ad ogni norma regolamentare o di legge, resta inteso e convenuto che – in caso di sinistro – si intende non applicabile in criterio della “regola proporzionale”.

Resta, tuttavia, convenuto che in nessun caso la Compagnia sarà tenuta a risarcire per ogni singolo evento, e – comunque – per l'annualità assicurativa, la somma superiore a €. 10.000.000,00 (euro Diecimilioni/00), senza applicazione di alcuna regola proporzionale.

Inoltre, nel corso della durata contrattuale, il Contraente si riserva la facoltà di escludere, in qualunque momento – e con effetto dalla data di comunicazione - uno o più fabbricati tra quelli inclusi nell'elenco allegato alla presente polizza, ovvero di inserire in polizza edifici, non precedentemente inclusi nell'elenco allegato, senza che ciò comporti variazione di premio.

La presente polizza viene stipulata contro i rischi derivanti da:

1. **Incendio** – totale o parziale - e quelli eventualmente a ciò conseguenti, fino alla concorrenza per ogni singolo evento, e – comunque – per l'annualità assicurativa, della somma non superiore a €. 10.000.000,00 (euro Diecimilioni/00), senza applicazione di alcuna regola proporzionale e/o franchigia.

2. **Responsabilità Civile** - del Contraente/Assicurato - **verso terzi**, ivi comprese cose ed animali, fino alla concorrenza di €. 1.000.000,00 (Euro Unmilione/00), per ogni singolo evento, e – comunque – per l'annualità assicurativa, con applicazione di una franchigia di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni singolo evento, per sinistri che si potessero verificare, per ogni e qualsiasi ragione, all'interno degli edifici in elenco, nonché nei cortili e negli spazi comuni, ancorché accaduti in riferimento alla esistenza di alberi, anche ad alto fusto, e riconducibili esclusivamente alla proprietà dell'immobile, quindi esclusa ogni responsabilità derivante da operazioni di potatura e/o abbattimento delle stesse.
3. **Altri Rischi Assicurati**, senza "scoperto" ma con applicazione di una franchigia di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), per ogni singolo evento:

"Ricorso terzi"- per quanto connesso a crollo e incendio -

"Eventi atmosferici"

"Lastre"

"Eventi socio – politici"

"Fenomeno elettrico"

"Fumo"

"Danni da acqua condotta"

Si precisa che i rischi ammessi in polizza sono solo ed esclusivamente quelli analiticamente elencati, con esclusione quindi di ogni copertura per eventi sismici, tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti ovvero quant'altro non specificatamente menzionato.

Durata: anni 1 (UNO)

Premio: annuale anticipato

Decorrenza ore 24.00 del xxxxxxxx 2017

Scadenza ore 24.00 del xxxxxxxx 2018

Premio: €. Xxxxxxxx (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00), annuo anticipato, al netto delle tasse ed imposte dovute per legge.

Quanto sopra nel rispetto del seguente articolato contrattuale:

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il presente "Contratto di Assicurazione".

Beneficiario: soggetto o soggetti cui deve essere pagata la somma garantita.

Contraente: persona fisica o giuridica che sottoscrive la polizza, ponendo su di se gli oneri conseguenti.

Cose: relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso

adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni in genere; quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio: combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Lastre: lastre di cristallo e mezzo cristallo, specchio e vetro nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, in via anticipata.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Recesso in caso di sinistro

A seguito della denuncia di qualunque sinistro successivo al secondo, effettuata a termini di polizza nell'ambito della intera durata del contratto, è in facoltà di entrambe le Parti di recedere dal contratto. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento dell'indennizzo od alla contestazione formale del sinistro. Il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso.

In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio netto per la parte relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

E' ammessa la proroga del contratto, su specifica richiesta del contraente, per il tempo determinato e richiesto – mediante lettera raccomandata, da inviarsi in ogni tempo - dal contraente medesimo.

La Compagnia può non concedere la proroga richiesta.

In caso di accordo, il premio dovuto - relativo alla proroga concessa - sarà calcolato in via proporzionale tra il premio annuo (365 giorni) indicato in polizza ed il periodo di proroga richiesto (espresso in giorni).

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

Art. 8 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire il fabbricato descritto in polizza - escluso il valore dell'area - distrutto o danneggiato da:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio, esplosione, implosione, non causati da ordigni esplosivi;
- acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente che determini un evento garantito;
- urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via;
- guasti a fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto;
- caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti.

La Società indennizza altresì purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro; tale garanzia non è peraltro operante per i danni da acqua condotta;
- i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato e locato, per il periodo necessario al suo ripristino.

Art. 9 - Delimitazioni del rischio

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei rappresentanti legali;
- d) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio e implosione dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;

Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
le relative spese sono a carico della Società;
- b) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino a perizia o liquidazione del danno;

Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta delle Parti,
- b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12 - Mandato dei Periti:

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 10
- 3) stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero fabbricato;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito

verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ciascuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui sopra sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa (salvo in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali) restando impregiudicata - in ogni caso - qualsivoglia azione od eccezione inerente l'ammissione ad indennizzo dei danni.

Art. 13 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo escludendo soltanto il valore dell'area, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Per danni alle lastre si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre danneggiate.

Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Art. 14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per ogni singolo sinistro, una somma maggiore di quella assicurata, come sopra specificato.

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre ché non sia stata fatta opposizione.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 16 - Rischio assicurato: RESPONSABILITÀ VERSO TERZI (R.C.v. T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti la qualifica di proprietario del fabbricato.

La garanzia è estesa alla responsabilità conseguente all'esistenza di piante nel parco annesso con esclusione dei danni derivanti da operazioni di potatura e/o abbattimento delle stesse. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 17 - Delimitazione dell'assicurazione - Delimitazioni del rischio

Sono considerati terzi:

- a) il Legale Rappresentante e gli Amministratori del Contraente/Assicurato;
- b) le persone che, pur essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

Sono esclusi i danni:

- 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 2) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Restano inoltre esclusi:

- 1) i danni di qualunque natura, comunque occasionati a Terzi, direttamente o indirettamente derivati, seppure in parte, in quanto riconducibili alla esposizione e/o contatto con l' Asbesto od Amianto, e/o altra sostanza contenente in qualunque forma o misura Asbesto od Amianto;
- 2) i danni di qualunque natura, comunque occasionati a Terzi, direttamente o indirettamente derivati, seppure in parte, in quanto riconducibili alla esposizione ovvero alla presenza di campi elettromagnetici.

Art. 18 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Restano a carico della Società le spese sostenute per resistere alla azione promossa contro il Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE

senza "scoperto" ma con applicazione di una franchigia di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), per ogni singolo evento, riferito alle sole "cose", e con il limite di €. 200.000,00 (euro duecentomila) per annualità assicurativa.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del

Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Restano a carico della Società le spese sostenute per resistere alla azione promossa contro il Contraente/Assicurato.

In relazione al rischio "Ricorso Terzi" si precisa che il limite massimo di indennizzo, per ogni singolo evento, e – comunque – per l'annualità assicurativa, coincide con quello prefissato per la copertura generale della R.C.v.T. determinato in €. 1.000.000 (euro unmilione/00).

Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

Lastre

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate, per cause accidentali

Eventi socio-politici

La Società risponde:

1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa,;

2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi;

3) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da attentati ed atti di terrorismo per un importo non superiore al 50% del valore di stima per ciascun fabbricato, con il massimo complessivo per ogni singolo evento, e – comunque – per l'annualità assicurativa di € 1.000.000,00 (euro unmilione).

4) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da atti vandalici o dolosi, commessi da ignoti, non in concomitanza di tumulti popolari, scioperi, sommosse.

Limitatamente agli eventi di cui ai commi 1), 2) e 3), la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 10.000,00 (euro diecimila/00), per sinistro.

Limitatamente agli eventi di cui al comma 4) la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), per sinistro.

Ai fini della presente polizza, per "attentati e terrorismo" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione.

Per "attentati e terrorismo" non si intendono i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, scioperi e/o sommosse.

Fenomeno elettrico

La Società, risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetti di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

“Acqua condotta”

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, ovvero alle cose di loro proprietà ovvero in loro uso, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento e/o rigurgito della rete fognaria non pubblica con il massimo di €. 10.000,00 (euro Diecimila/00) per singolo evento, senza applicazione di alcuna regola proporzionale, e – comunque – non superiore ad €. 30.000,00 (euro trentamila), per l'annualità assicurativa.

La garanzia si estende ai danni, d'acqua o conseguenti al rigurgito della rete fognaria non pubblica, a cose contenute in locali interrati o seminterrati.

Resta, tuttavia, convenuto che in nessun caso la Compagnia sarà tenuta a risarcire per ogni singolo evento l'importo massimo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), senza applicazione di alcuna regola proporzionale, e – comunque – non superiore ad €. 30.000,00 (euro trentamila), per l'annualità assicurativa.

Le Parti, agli effetti di quanto disposto dall' articolo 1341 del C.C., dichiarano di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute nell'articolato contrattuale che precede.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA
